

Assicurazione multirischio per Uffici e studi

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: VHV Italia Assicurazioni S.p.A. – Italia – Iscritta all'Albo Imprese IVASS n. 1.00030

Prodotto: "Uffici e studi"

VHV
ASSICURAZIONI

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Prodotto multirischio per la copertura dei bisogni assicurativi degli uffici e degli studi professionali. Il Contraente può scegliere le garanzie da attivare all'interno delle seguenti Sezioni: Incendio; Elettrica ed Elettronica; Furto; Lastre; Responsabilità Civile.



Che cosa è assicurato?

Sezione A – Incendio ed eventi speciali

La Società, a seguito di incendio, fulmine, esplosione e scoppio:

- ✓ indennizza i danni arrecati al fabbricato e/o al suo contenuto, anche se di proprietà di terzi, compresi i guasti provocati nel tentativo di arrestare l'incendio;
- ✓ rimborsa le spese di demolizione e sgombero e quelle di rimozione e ricollocamento delle cose assicurate durante il ripristino del fabbricato;

Vi sono estensioni di garanzia sempre operanti, quali:

- ✓ l'indennizzo per i danni materiali e diretti causati da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici;
- ✓ l'indennizzo per i danni materiali e diretti causati da eventi atmosferici (uragano, bufera, tempesta, tromba d'aria, grandine, vento), e per i danni verificatisi all'interno dei fabbricati a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza di tali eventi;
- ✓ l'indennizzo per i danni materiali e diretti causati da eventi sociopolitici (tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici).

Con pagamento di un premio aggiuntivo è possibile estendere la copertura ad ulteriori garanzie. A titolo esemplificativo: spese di ricerca e ripristino in caso di rottura impianti, danni da acqua piovana, danni causati da inondazioni, alluvioni ed allagamenti. Inoltre, possono essere acquistate le coperture relative al rischio locativo ed al ricorso terzi o locatari.

Sezione B – Elettrica ed Elettronica

La Società, a seguito di correnti scariche ed altri fenomeni elettrici da qualsiasi causa provocati:

- ✓ indennizza i danni materiali e diretti a macchine ed impianti elettrici ed elettronici del fabbricato, alle macchine per ufficio, ai sistemi elettronici per elaborazione dati, agli apparecchi di interconnessione reti agli impianti telefonici e agli impianti ed apparecchi mobili, quando collegati all'impianto elettrico dell'esercizio assicurato.

Sezione C – Furto

La Società, a seguito di furto e rapina avvenuti nei locali dell'azienda:

- ✓ indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, ivi inclusi quelli derivanti dai furti commessi dai dipendenti.

Vi sono estensioni di garanzia sempre operanti, quali:

- ✓ l'indennizzo per i danni conseguenti al furto, scippo e rapina subiti durante il trasporto valori,
- ✓ l'indennizzo per i danni conseguenti a guasti ed atti vandalici;

- ✓ l'indennizzo per i danni indiretti, in caso di sinistro indennizzabile in termini di polizza.

Con pagamento di un premio aggiuntivo è possibile estendere la copertura agli impianti ed apparecchi mobili utilizzati all'esterno, al furto/ rapina dei valori in armadio di sicurezza o casseforti, alla ricostruzione delle cose particolari (archivi, registri) perse causa del sinistro, aumentare il limite di risarcimento per il furto subito durante il trasporto valori.

Sezione D – Lastre

La Società, a seguito di rottura a qualsiasi causa dovuta

- ✓ rimborsa le spese per la sostituzione delle lastre assicurate con altre nuove uguali od equivalenti per caratteristiche;

Sezione E – Responsabilità Civile

Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

La Società, a seguito di un evento accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività dichiarata:

- ✓ tiene indenne l'Assicurato, quale civilmente responsabile di quanto questo sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) a fronte dei danni involontariamente arrecati a terzi per morte e lesioni personali e danneggiamenti a cose, ivi inclusi quelli provocati, anche dolosamente, dai propri prestatori di lavoro, purché il loro impiego sia conforme alla normativa vigente e con l'esclusione di ogni responsabilità inerente all'attività professionale o commerciale.

Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società, a seguito di un infortunio subito dai prestatori di lavoro durante lo svolgimento dell'attività lavorativa:

- ✓ tiene indenne l'Assicurato che sia in regola con gli obblighi di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
 - a fronte delle azioni di regresso o surroga esperite dall'INAIL e/o INPS;
 - ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento danni non rientranti nel punto precedente per morte e invalidità permanente.

Vi sono estensioni di garanzia sempre operanti, quali:

- ✓ proprietà e conduzione dei locali dell'azienda;
- ✓ danni da interruzione o sospensione di attività;
- ✓ danni subiti e causati (a terzi e a prestatori di lavoro) da coristi e stagisti.

SOMME ASSICURATE/MASSIMALI

La Società indennizza l'Assicurato nei limiti delle somme assicurate e/o lo tiene indenne nei confronti di terzi per i massimali indicati sulla scheda di polizza e sottoscritti dal Contraente.



Che cosa non è assicurato?

Di seguito si riporta una sintesi delle principali esclusioni. Restano valide le informazioni di dettaglio fornite, per ogni tipologia di garanzia, nelle Condizioni Generali di Assicurazione.

La garanzia non opera per i danni (salvo che siano state acquistate le relative estensioni di garanzia, ove previste):

Sezione A – Incendio ed eventi speciali

- ✗ causati da implosione, esplosione e scoppio di ordigni esplosivi;
- ✗ causati da eventi politici e naturali “estremi” (es., guerre, occupazioni, terremoti, alluvioni, frane, ecc.);
- ✗ fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- ✗ indiretti, ossia non riguardanti la materialità delle cose assicurate;

Sezione B – Elettrica ed Elettronica

- ✗ alle resistenze elettriche, ai tubi catodici, alle fonti di luce;
- ✗ avvenuti in occasione di montaggi e smontaggi o durante operazioni di collaudo, prova, dimostrazione;
- ✗ dovuti a difetti noti all'Assicurato al momento della stipula della polizza;
- ✗ dovuti a difetti per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore;
- ✗ dovuti ad inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio delle cose assicurate.

Sezione B – Furto

- ✗ commessi ed agevolati con dolo o colpa grave del Contraente/Assicurato, da incaricati della sorveglianza delle cose assicurate e dei locali che le contengono.
- ✗ causati o agevolati da incendio, esplosioni, scoppi
- ✗ di furto quando non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura dichiarati
- ✗ di furto senza scasso dei mezzi di custodia dichiarati

Sezione D – Lastre

- ✗ derivanti da crollo o assestamento del fabbricato, da cedimento del terreno, da restauro, trasloco, movimentazione delle lastre;
- ✗ subiti da lastre non integre al momento della decorrenza della garanzia.
- ✗ consistenti solo in scheggiature o rigature

Sezione E – Responsabilità Civile

R.C.T.

Sono esclusi i danni (salvo che siano state acquistate le relative estensioni di garanzia, ove previste):

- ✗ da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma

delle disposizioni in vigore;

- ✗ da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore;
- ✗ alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- ✗ da furto e quelli alle cose altrui derivanti da incendio che colpisca cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- ✗ alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate scaricate;
- ✗ ai soggetti non considerati terzi: i) il coniuge, i genitori, i figli del Contraente/Assicurato, nonché ogni altra persona con lui convivente; ii) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante; iii) le persone che, indipendentemente dalla natura del rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

R.C.T. - R.C.O.

Sono esclusi i danni:

- ✗ di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti l'amianto;
- ✗ derivanti da violazioni dei contratti di lavoro.



Ci sono limiti di copertura?

In polizza e nelle Condizioni Generali di Assicurazione sono indicate le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo previsti dalle singole garanzie. Di seguito si elencano i principali.

- ! **Sezione A – Incendio:** per i danni da acqua condotta, franchigia di € 100 per sinistro e anno; per i danni da eventi atmosferici e sociopolitici, franchigia di € 500 e limite di indennizzo pari all'80% della somma assicurata per partita.
- ! **Sezione B – Elettrica ed Elettronica:** scoperto del 10%, con un minimo di € 150.
- ! **Sezione C – Furto:** per i danni da guasti e atti vandalici conseguenti al furto, massimale di € 2.500; per la copertura trasporto valori, scoperto del 20% e limite di indennizzo del 5% della somma assicurata per Contenuto.
- ! **Sezione D- Lastre:** per i danni causati da trombe d'aria, grandine, bufere, tempeste, limite del rimborso pari al 50% della somma assicurata alla partita Lastre
- ! **Sezione E – R.C.T. R.C.O.:** per l'R.C.O. franchigia del 6% calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'art. 13 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38. Per l'assicurazione R.C.T. in relazione ai danni derivanti dalla proprietà o dall'utilizzo dei locali destinati ad azienda, franchigia di € 100 per i danni da acqua; in caso di interruzione o sospensione dell'attività, scoperto del 10% con un minimo di € 1.500 fino ad un risarcimento massimo di Euro 25.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di ciascun periodo di assicurazione.



Dove vale la copertura?

- ✓ **Sez. A – Incendio, Sez. B – Elettrica ed Elettronica, Sez. C – Furto, Sez. D – Lastre:** valgono sul territorio italiano. Le cose assicurate si intendono garantite nelle ubicazioni indicate in polizza.
- ✓ **Sezione E – R.C.T. e R.C.O.:** vale per il territorio europeo. Relativamente a viaggi per trattative d'affari e partecipazione a convegni, mostre e fiere e per la rivalsa da parte degli Istituti assicurativi di legge vale per il mondo intero.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio, sull'esistenza di altre polizze a copertura dello stesso e su eventuali sinistri precedenti. Nel corso del contratto devi comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato e l'eventuale successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. L'inosservanza delle suddette disposizioni può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la cessazione della polizza.
- In caso di sinistro: fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; darne avviso scritto alla Società o all'Intermediario al quale è assegnata la polizza tempestivamente e, in ogni caso, entro tre giorni da quando ne hai avuto conoscenza; presentare denuncia all'Autorità competente per furto o eventi di natura presumibilmente dolosa; inviare alla Società una copia di tale denuncia e l'elenco dettagliato dei danni subiti; conservare le tracce e gli indizi del sinistro fino al sopralluogo del perito incaricato.



Quando e come devo pagare?

Il Premio è pagato al rilascio della polizza e può avere frazionamento annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale, mensile o pagamento unico anticipato, a scelta del Contraente. In caso di frazionamento non sono previsti oneri aggiuntivi. Il premio è comprensivo delle imposte dovute per legge.

Il premio deve essere pagato all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

I mezzi di pagamento previsti dalla Società sono: assegno bancario o circolare "non trasferibile", bonifico, vaglia postale o similare, carte di credito o pos, servizio SDD - SEPA Direct Debit, nonché denaro contante entro i limiti previsti dalla normativa in vigore. In caso di frazionamento mensile è obbligatorio il pagamento tramite procedura SDD - SEPA Direct Debit.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto ha validità dalle ore 24 del giorno in cui è effettuato il pagamento del premio, salvo che la polizza stabilisca una data di decorrenza successiva. Il contratto può avere durata annuale, poliennale o temporanea e può essere stipulato con tacito rinnovo o a scadenza automatica, a scelta del Contraente/Assicurato: nel primo caso, in mancanza di disdetta, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un ulteriore anno; nel secondo, il contratto cessa alle ore 24 del giorno della scadenza, senza necessità di disdetta. In caso di mancato pagamento delle rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.



Come posso disdire la polizza?

In caso di contratto annuale o poliennale è possibile disdire il contratto previa comunicazione, mediante lettera raccomandata, spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza. In caso di disdetta non sono previsti oneri aggiuntivi.

Assicurazione multirischio per Uffici e Studi
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: VHV Italia Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: "Uffici e Studi"

VHV
ASSICURAZIONI

Data di aggiornamento: gennaio 2026 (ultima versione disponibile)

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

VHV Italia Assicurazioni S.p.A. Via Ippolito Caffi, n. civico 83; CAP 32100; città Belluno; tel. (+39) 0437.938611; sito internet: www.vhv.it; PEC: vhv@pec.it. Iscritta all'albo delle imprese di assicurazione al n°1.00030. Direzione e coordinamento di VHV International SE.

In base all'ultimo bilancio approvato il patrimonio netto della Società è pari a € 33.805.472 di cui il capitale sociale ammonta a € 7.000.000. L'indice di solvibilità (*Solvency Ratio*) della Società al 31/12/2024 era pari al 268%. Per maggiori dettagli sulla solvibilità e la condizione finanziaria della Società si rinvia alla Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria (SFCR) dell'esercizio 2024 disponibile al sito internet www.vhv.it/dati-finanziari.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto descritto nel Documento Informativo del prodotto assicurativo (DIP Danni) è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie, valide soltanto se espressamente richiamate in polizza con l'indicazione della relativa somma assicurata. Di seguito si descrivono le principali garanzie, mentre per l'elenco completo si rimanda alle Condizioni di assicurazione.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

SEZIONE A – INCENDIO

Rischio Locativo	La Società indennizza i danni materiali e diretti cagionati dagli eventi previsti dalla presente polizza ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, nei casi di responsabilità dell'Assicurato stesso a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato medesimo.
Ricorso terzi o locatari	La Società, a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi di polizza, tiene indenne l'Assicurato, di quanto questi, quale civilmente responsabile, sia tenuto a pagare (a titolo di capitale, interessi e spese) per i danni diretti e materiali cagionati alle cose di terzi e/o di locatari. L'assicurazione è altresì estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.
Ricerca e ripristino	La Società rimborsa le spese, a seguito di rottura accidentale degli impianti fissi idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento pertinenti il fabbricato, per ricercare, demolire e ripristinare parti di fabbricato e di impianti allo scopo di eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua.
Acqua piovana	La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da acqua piovana, penetrata nel fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate.
Inondazioni, alluvioni, allagamenti	La garanzia copre i danni materiali e diretti alle cose assicurate, inclusi quelli da incendio, esplosione e scoppio, causati da allagamenti all'interno dei fabbricati dovuti ad accumulo o ruscellamento di acqua, nonché da fuoriuscita di acqua da corsi d'acqua o bacini, quando l'evento presenti carattere di eccezionale violenza e coinvolga una pluralità di beni nelle vicinanze.

SEZIONE C – FURTO

Furto di Impianti e apparecchi mobili	La Società indennizza i danni materiali e diretti agli impianti e agli apparecchi di impiego mobile, che per loro natura sono da considerarsi portatili, utilizzati all'esterno dei locali dell'ubicazione indicata in polizza, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati, causati da furto, scippo e rapina.
--	--

Valori	La garanzia copre il furto, la rapina e l'estorsione dei valori di proprietà dell'assicurato o dei clienti dell'esercizio, posti in armadio di sicurezza o in cassaforte.
Trasporto valori (In aumento al limite previsto)	Con questa garanzia, in aggiunta a quanto previsto in polizza (indennizzo del 5% della somma assicurata alla partita Contenuto) vengono risarciti: 1. il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori; 2. il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori stessi; 3. il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi; 4. la rapina; commessi sulla persona dell'Assicurato, di suoi familiari o dipendenti di fiducia addetti all'esercizio, mentre, al di fuori dei locali indicati in polizza, trasportano i valori stessi al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori e/o clienti, e viceversa.
Ricostruzione cose particolari	La Società indennizza il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il loro rifacimento, ridotto in relazione al loro stato, uso e utilizzabilità.
 Che cosa NON è assicurato?	
SEZIONE A – INCENDIO	
Ricorso terzi o locatari	Sono esclusi i danni: - a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo le cose dei locatari, i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; - di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.
Ricerca e ripristino	Sono esclusi i danni derivanti da rotture di condutture installate all'esterno od interrato. La Società non risponde neanche delle spese di ricerca e ripristino del guasto a seguito di danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, occlusione di condutture, gelo.
Acqua piovana	Sono esclusi i danni: - da infiltrazione di acqua dal terreno, da penetrazione di acqua da finestre, lucernari e relativi infissi o dovuta a difetti o cattiva o mancata manutenzione di pavimentazioni, coperture, impermeabilizzazioni ed intonaci; - da fuoriuscita di acqua da canali o condutture di scarico, dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe, anche se derivante da acqua piovana; - ai fabbricati e/o tettoie aperte da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti e a quanto in essi contenuto; - alle merci poste ad altezza inferiore a cm. 12 dal suolo.
Inondazioni, alluvioni, allagamenti	La Società non indennizza i danni: - causati da mareggiata, marea, maremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, gelo, ancorché conseguenti agli eventi coperti dalla presente garanzia, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione, nonché da infiltrazione a seguito di allagamento. - causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'allagamento, dell'alluvione o dell'inondazione sulle cose assicurate; - causati da traboccamento o rigurgito di fognature, salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell'inondazione o dell'alluvione; - a enti mobili all'aperto.
 Ci sono limiti di copertura?	
SEZIONE A – INCENDIO	
Ricorso terzi o locatari	Per i danni da interruzione o sospensione di attività o dell'utilizzo dei beni, la garanzia opera entro il massimale di polizza con sottolimito pari al 10% del massimale stesso.
Ricerca e ripristino	Limite di indennizzo di € 2.000 per sinistro, con franchigia di € 100.
Acqua piovana	Franchigia di € 100 per sinistro e limite massimo di indennizzo di € 10.000 per sinistro e periodo di assicurazione.
Inondazioni, alluvioni, allagamenti	Franchigia di € 250 per sinistro e limite massimo di indennizzo di € 10.000 per sinistro e periodo di assicurazione.
SEZIONE C – FURTO	
Furto di Impianti e apparecchi mobili	La garanzia è prestata con applicazione, in caso di sinistro, dello scoperto del 30%.

Trasporto valori (In aumento al limite previsto)	La garanzia è prestata con applicazione, in caso di sinistro, dello scoperto del 20%.
Ricostruzione cose particolari	L'indennizzo è limitato alle spese effettivamente sostenute per la riparazione o ricostruzione delle cose danneggiate o distrutte.
 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	
Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: Ad integrazione di quanto specificato nel DIP Danni, valgono i seguenti obblighi: - <u>SEZIONE A – INCENDIO, SEZIONE B – ELETTRONICA, SEZIONE C – FURTO, SEZIONE D - LASTRE:</u> In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve: a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile. b) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino all'accertamento peritale senza avere per tale titolo diritto ad indennizzo; c) darne avviso all'intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art.1913 del Codice Civile, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno; d) farne denuncia, per i danni presumibilmente dolosi, entro il termine suddetto, all'autorità giudiziaria o di polizia competenti per la località ove è occorso il sinistro, indicando la Società, l'Agenzia e il numero di polizza; e) inviare alla Società copia della denuncia di cui al comma precedente, unitamente a un elenco dettagliato dei danni subiti, con riferimento alla qualità, quantità e valore al momento del sinistro delle cose assicurate. In caso di Furto l'Assicurato deve inoltre: f) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate g) denunciare tempestivamente la sottrazione dei titoli di credito anche al debitore nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento. Le spese per adempiere agli obblighi di cui alle lett. f) e g) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, secondo quanto disposto dall'art.1914 del Codice Civile. L'inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo può comportare la perdita parziale o totale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile. - <u>Garanzia "Ricorso terzi e/o locatari":</u> L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. - <u>SEZIONE E – RESPONSABILITÀ CIVILE,</u> In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita parziale o totale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile. Assistenza diretta/in convenzione: Non sono previsti enti/strutture convenzionate con la Società. Gestione da parte di altre imprese: Non sono previste ulteriori Compagnie che si occupano della trattazione dei sinistri. Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ai sensi dell'art. 2952 del codice civile. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Obblighi dell'impresa	Valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data della sottoscrizione dell'atto di liquidazione del danno, sempreché non sia stata fatta opposizione ai sensi degli artt.2742 e 2905 del Codice Civile e si sia verificata l'operatività della garanzia e la titolarità dell'interesse assicurato.
 Quando e come devo pagare?	
Premio	<u>Indicizzazione:</u> è possibile indicizzare le somme assicurate, i massimali ed il premio alle variazioni percentuali del numero indice dei "prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati" elaborato dall'ISTAT. Sono inoltre soggetti ad adeguamento anche le franchigie ed i limiti di risarcimento non espressi in percentuale.

Rimborso	È previsto il rimborso della parte di premio pagata e non goduta in caso di recesso per sinistro da parte della Società.
 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.
 Come posso disdire la polizza?	
Risoluzione	Nel caso di contratto a durata poliennale, l'Assicurato può recedere dal contratto trascorso il primo quinquennio o in caso di durata inferiore a cinque anni, alla scadenza contrattuale, mediante lettera raccomandata, con preavviso di almeno sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso viene esercitata.
 A chi è rivolto questo prodotto?	
Prodotto rivolto agli uffici e agli studi professionali, per una copertura multirischio a garanzie nominate.	
 Quali costi devo sostenere?	
I costi di intermediazione, a carico del Contraente, sono pari a 27,9% (aggiornato 2024).	
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	Eventuali disservizi riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri possono essere segnalati per iscritto ai seguenti recapiti: VHV Italia Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami – Via Ippolito Caffi, 83 – 32100 Belluno; Fax: 0437 938 693 – e-mail: reclami@vhv.it , reclami.vhv@pec.it I reclami devono contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con recapito telefonico; b) numero della polizza e nominativo del contraente; c) numero dell'eventuale sinistro oggetto del reclamo; d) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; e) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; f) ogni documento utile per descrivere le circostanze. Il Servizio Reclami, svolta la necessaria istruttoria, provvederà a fornire riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, nelle controversie in materia di contratti assicurativi.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Arbitrato: le Condizioni di assicurazione possono prevedere la facoltà di ricorso a procedure arbitrali, specificandone le modalità di promozione (in forza di quanto previsto dal titolo VIII, capo I, del Codice di Procedura Civile). Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, il reclamante avente il domicilio in Italia, può presentare reclamo all'IVASS, seguendo le indicazioni sopra descritte, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, accedendo al sito internet: https://ec.europa.eu/info/fin-net .
REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale	Al contratto è applicata l'imposta sulle assicurazioni con l'aliquota del 21,25% e il contributo antiracket pari all'1% sui premi imponibili.

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	Ai sensi della legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dei relativi decreti attuativi, se il cliente (contraente o assicurato, qualora non coincidano) è stato precedentemente affetto da una patologia oncologica il cui trattamento attivo si sia concluso, in assenza di recidive, da più di dieci anni, alla data della stipulazione o del rinnovo del contratto di assicurazione, non è tenuto a fornire informazioni, né a sottoporsi ad alcuna indagine o accertamento sanitario (ad es. visita medica) in relazione a tale pregressa patologia. Il termine di dieci anni è ridotto a cinque anni nel caso in cui la patologia oncologica sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per alcune specifiche patologie oncologiche individuate dalla normativa vigente, sono previsti termini inferiori, indicati nella relativa Tabella consultabile sul sito internet dell'Impresa al seguente link: www.vhv.it.
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Qualora il cliente, prima della stipulazione o del rinnovo del contratto, abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute concernenti patologie oncologiche pregresse, il cui trattamento attivo si sia concluso senza episodi di recidiva, trasmette tempestivamente all'Impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione attestante la sussistenza dei requisiti per l'esercizio del diritto all'oblio oncologico, rilasciata secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e dai relativi decreti attuativi. La certificazione è rilasciata, a seguito di apposita istanza, da una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, o da un medico del Servizio Sanitario Nazionale nella disciplina attinente alla patologia oncologica, dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, utilizzando il modello di istanza previsto dall'Allegato I al decreto del Ministero della Salute 5 luglio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 2024.
Effetti dell'oblio oncologico	Decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico: • le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente; • l'Impresa ha l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 giorni dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 1 a 5, della legge 7 dicembre 2023, n. 193 sono nulle, ferma restando l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera esclusivamente a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.	